



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI

GENITORI AL PAGAMENTO DEI

SERVIZI RIVOLTI A MINORI E

FAMIGLIE

Allegato alla Delib. C.U. n. 6 del 9.4.2019

INDICE

PREMESSA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....PAG. 3

Art. 2

FINALITA'.....PAG. 4

Art. 3

DESTINATARI.....PAG. 4

Art. 4

PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE.....PAG. 5

Art. 5

PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ED AI FIGLI
MINORI.....PAG. 5

Art. 6

COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI ED INTEGRAZIONE DEI COSTI PER LE STRUTTURE
ED I SERVIZI PER LE FAMIGLIE A CARICO DELL'ENTEPAG. 6

Art. 7

COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA.....PAG. 7

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E PERCENTUALI DI INTEGRAZIONE
DELLA RETTA.....PAG. 7

Art. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE IN CAPO AI GENITORI.....PAG. 8

Art. 10

RECUPERO CREDITIPAG. 9

Art. 11

VERIFICHE E CONTROLLI.....PAG. 9

Art. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....PAG. 9

PREMESSA

La legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001: "Diritto del minore a una famiglia" stabilisce all'Art. 1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

La/Il bambina-o/ragazza-o (bambino/ragazzo) temporaneamente priva di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli opportuni interventi di sostegno, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile è affidato ad una comunità.

Le problematiche che richiedono interventi da parte dei servizi sociali, da quelli più "leggeri" di sostegno nell'ambiente di appartenenza a quelli più "pesanti" di allontanamento dalla famiglia, si possono ricondurre alle seguenti tipologie:

- *Rischio educativo*. Si tratta di situazioni e comportamenti che, pur non essendo maltrattanti e di abbandono, pregiudicano il normale sviluppo del bambino in quanto riconducibili ad una condizione familiare di sostanziale esclusione, cioè di grave deprivazione materiale, culturale, relazionale, valoriale, di abilità sociali e di organizzazione della vita quotidiana. Queste situazioni, che rendono necessari interventi di sostegno, comprendono ad esempio abitudini di vita inadeguate e/o devianti, mancanza di attenzione per aspetti relativi all'istruzione ed educazione del bambino/ragazzo, cure insufficienti anche connesse alla scarsità di reddito, disorganizzazione ed inadeguatezza nella gestione delle incombenze quotidiane e nei rapporti con gli altri. Sempre più adulti manifestano inoltre un disagio mentale non diagnosticato ("psichiatria grigia") che ha effetti molto negativi rispetto all'evoluzione dei figli.

- *Difficoltà sociale*. Si tratta di situazioni di fragilità, cioè presenza di accettabili abilità, ma in condizioni tali da rendere difficile l'esercizio di queste competenze. si pensi per esempio alla donna vittima di maltrattamenti domestici, ma capace di gestire la relazione con i figli e un'attività lavorativa, oppure a una donna sola con figli, dotata di adeguate competenze genitoriali, ma con reddito insufficiente, ecc.

Se i fattori di cui sopra possono essere contrastati con efficaci interventi di sostegno al bambino/ragazzo e alla sua famiglia, altri invece possono rendere necessario l'allontanamento dal nucleo e dall'ambiente di vita.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'inserimento di minori, e, quando previsto, dei loro genitori, in strutture residenziali, comprese le Case Famiglie, in seguito all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente o per i quali si è reso necessario procedere con un provvedimento di allontanamento urgente in base all'art. 403 del Codice Civile.

Inoltre col presente Regolamento si intende disciplinare le modalità di compartecipazione economica:

- al costo dell'inserimento in struttura da parte dell'Ente gestore, nei casi di accertata impossibilità

totale o parziale della famiglia di origine del minore di far fronte al pagamento della retta di inserimento;

- agli affidamenti a "famiglie comunità" ;
- al costo di servizi promossi a sostegno della famiglia, della genitorialità e dei minori da parte dell'Ente, in base al progetto concordato tra servizi e famiglia, quali: il servizio di Luoghi Neutri; Mediazione Familiare; Gruppi di Parole;
- alle richieste di intervento sul territorio da parte di Enti diversi dall'Unione NET.

Art. 2 FINALITA'

L'Unione NET intende promuovere il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia, ai sensi della Legge n° 184/1983 - "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", come modificata dalla Legge n° 149/2001, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore stesso.

Per questo motivo il presente regolamento prevede procedure che riguardano interventi di messa in protezione del minore, con conseguente suo allontanamento dal nucleo familiare e progetti di sostegno e potenziamento delle responsabilità genitoriali.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei loro bambini/ragazzi, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, quali l'inserimento del bambino/ragazzo in famiglia affidataria, comunità familiari e/o strutture residenziali.

La principale finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di offrire al bambino/ragazzo un contesto di protezione e di cura, al fine di garantirne la prosecuzione del percorso di crescita e di mantenerne la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine. Ulteriori obiettivi dell'inserimento nelle comunità di accoglienza sono i seguenti:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del bambino/ragazzo, offrendogli un sostegno educativo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, nei casi in cui la famiglia d'origine si trovi nell'incapacità e/o nell'impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - sostenere la famiglia ed in particolare i genitori al fine di lavorare con loro attraverso percorsi rafforzativi delle loro responsabilità genitoriali, al fine di garantire al bambino/ragazzo ogni possibilità di rientro nel contesto familiare;
- ove ciò non fosse possibile,
- attraverso l'inserimento, si intende favorire ed accompagnare il bambino/ragazzo nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

La permanenza in comunità in ogni caso dovrà avere carattere di temporaneità, in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

Quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale, attorno ai 15-18 anni, la permanenza in struttura può protrarsi oltre alla maggiore età ed esclusivamente in presenza di situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.). Il prolungamento della permanenza, oltre il compimento del 18° anno deve essere disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, e deve essere finalizzata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro tempi definiti (e comunque non oltre il 21° anno di età).

Art. 3 DESTINATARI

I destinatari degli inserimenti in Comunità di accoglienza disciplinati dal presente Regolamento sono i minori residenti e, quando previsto, dei loro genitori residenti, nel territorio dell'Unione NET, per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine e di collocamento in struttura residenziale o per i quali si è reso necessario procedere con un provvedimento di allontanamento urgente in base all'art. 403 del Codice Civile.

I suddetti provvedimenti sono rivolti ai minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per i quali è necessario un intervento di protezione;
- vittime di violenza assistita, per i quali è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
- sottoposti a provvedimenti penali in quanto autori di reato.

Art. 4

PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE, FAMIGLIA COMUNITÀ E FAMIGLIA AFFIDATARIA

La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali, famiglia comunità e/o famiglia affidataria su valutazione del servizio sociale è attivata:

- successivamente all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongono l'allontanamento dal nucleo familiare del minore residente sul territorio e il successivo inserimento in idonea struttura;
- successivamente all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongono l'inserimento del minore e dei loro genitori residenti in idonea struttura;
- tramite procedura ex art. 403 c.c. (da attuarsi in modo residuale in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore ed esclusivamente quando un tempestivo provvedimento del Giudice competente non sia possibile. In tal caso il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad aver effetto soltanto sino all'emanazione di un provvedimento definitivo da parte della competente Autorità Giudiziaria), che prevede l'allontanamento dal nucleo familiare del minore e il successivo inserimento in idonea struttura.

Il Servizio Sociale territoriale, anche congiuntamente con i Servizi Sanitari competenti per territorio (in caso di minori con problematiche a prevalenza sanitaria) o con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia (in caso di minori autori di reato), seleziona tra le strutture residenziali presenti sul territorio nazionale, la comunità più idonea a rispondere alle esigenze educative del minore e provvede al collocamento di questi

Per le famiglie comunità ed affidatarie attinge dalla propria banca dati delle risorse.

Art. 5

PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ED AI FIGLI MINORI

La procedura di partecipazione ai servizi di sostegno alla genitorialità ed ai figli minori, quali ad esempio:

- **luoghi neutri** si propongono come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori. La finalità principale è quella di rendere possibile e sostenere il

mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione e/o divorzio conflittuali, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare attraverso la creazione di un luogo neutro e allo stesso tempo protetto, in grado di accogliere i minori ed i genitori che devono, per vari motivi, incontrarsi alla presenza di un operatore del servizio sociale e in grado di sostenere gli stessi genitori in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale.

- **la mediazione familiare**, che è un intervento volto alla riorganizzazione delle relazioni familiari per risolvere o attenuare i conflitti all'interno di una coppia in grave difficoltà e/o in crisi e si caratterizza come un percorso mirato al raggiungimento di specifici accordi fra i partner della coppia in corso di separazione o divorzio, con particolare riferimento ad alcuni aspetti quali le responsabilità genitoriali, gli aspetti economici, la gestione dei tempi di vita dei figli, e la separazione dei beni. La mediazione, inoltre, si rivolge ad altre situazioni conflittuali tra i membri dello stesso nucleo familiare.
- **gruppi di parola**, è un particolare incontro di gruppo dedicato ai minori e può proporsi in particolare per figli di separati in età omogenea (bambini, adolescenti) bambini/ragazzi adottati e/o in affidamento. Consiste in un ciclo breve di incontri nei quali si utilizzano tecniche specifiche. Offre ai figli la possibilità di esprimersi circa la propria situazione di disagio legata alla separazione dei genitori. Non si configura perciò come un'attività terapeutica, ma piuttosto come un intervento di prevenzione che offre ai minori che vi partecipano la possibilità di esprimere sentimenti, emozioni, dubbi e difficoltà provati per eventi traumatici o particolarmente dolorosi (es. la separazione dei genitori), di condividerli in un gruppo di pari. Il gruppo è condotto da due professionisti esperti nell'ascolto dei loro bisogni e che offre alla sua conclusione l'opportunità ai genitori di ricevere dei feedback sui vissuti dei loro figli.

è attivata in base al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (se emanato) e al progetto concordato tra servizi e famiglia, che prevede la sottoscrizione tra le parti.

Art. 6

COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI ED INTEGRAZIONE DEI COSTI PER LE STRUTTURE ED SERVIZI PER LE FAMIGLIE A CARICO DELL'ENTE

Il presente articolo disciplina la compartecipazione al costo della retta dei genitori di bambini/ragazzi (e se previsto anche dei genitori stessi) che sono stati inseriti in strutture residenziali.

Si sottolinea che, in base alle disposizioni contenute in differenti articoli del Codice Civile e in diverse pronunce della Corte di Cassazione, con l'allontanamento del bambino/ragazzo non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

Infatti, l'articolo 147 del Codice Civile, come sostituito dal Decreto Legislativo n.154/2013 – "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n° 219", stabilisce che Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis del Codice Civile.

Tale articolo, introdotto dalla Legge n° 219/2012 – "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", sancisce il principio secondo il quale il figlio (sia esso naturale o legittimo) ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, come prevede altresì, per i genitori non sposati, l'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore

l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.”

Nel caso di genitori separati, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 337-ter del Codice Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n° 154/2013, che sancisce al comma 1 il principio secondo il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido, inoltre, persino per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, quali ad es. la sentenza n° 16559/2007 e la sentenza n° 43288/2009.

Pertanto, rimanendo in capo ai genitori l'obbligo al mantenimento del figlio anche nel caso di inserimento in struttura residenziale, l'Unione NET intende intervenire nell'integrazione della retta di permanenza presso le strutture residenziali di bambini/ragazzi (e dei di loro genitori) residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni NET, appartenenti esclusivamente a nuclei familiari che si trovano in condizioni di accertata necessità economica, intendendosi per necessità economica l'impossibilità dei genitori di farsi carico totalmente o parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a causa della propria situazione reddituale e patrimoniale.

Art. 7

COMPARTICIPAZIONE DEI GENITORI AI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

La procedura di partecipazione al costo dei servizi di sostegno alla genitorialità ed ai figli minori è attivata sia in base ad un eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia al progetto concordato tra servizi e famiglia e prevede alternativamente:

- la partecipazione al servizio come indicato all'art.8 del presente regolamento;
- l'iscrizione al servizio attraverso una quota una tantum;
- l'iscrizione al servizio per genitori e figli non residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni NET, su valutazione vincolante del servizio sociale, addebitando il costo pieno del servizio erogato.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E PERCENTUALI DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA (e del rimborso del contributo mensile e/o delle spese ordinarie e/o straordinarie per Famiglia Comunità e/o per affidamento familiare residenziale)

I casi di inserimento di un minore in struttura protetta (residenziale o diurna), avvengono generalmente a seguito di Decreto del Tribunale per i Minorenni o di accertamento dello stato di necessità rilevato tramite U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), dopo aver escluso la possibilità, nonostante l'attivazione dei servizi territoriali esistenti compatibili con la domiciliarità, di mantenere il minore nel proprio ambiente di vita.

L'Unione dei Comuni NET, successivamente all'inserimento del minore (e dell'eventuale di lui genitore) in struttura residenziale, verificherà la presenza delle condizioni di necessità economica che non consentono ai genitori del minore di provvedere in tutto o in parte al pagamento integrale della retta con risorse proprie.

La capacità di provvedere alla copertura delle spese da parte della famiglia del minore verrà calcolata prendendo in considerazione le attestazioni ISEE, rilasciate secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016 e secondo le disposizioni del vigente regolamento per la valutazione della condizione economica nell'accesso alla prestazioni sociali

agevolate approvato dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino.

L'impegno alla partecipazione al costo della retta, viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale e viene inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

La fascia di compartecipazione al costo della retta sarà attribuita per ogni anno solare sulla base dell'ISEE, che deve essere presentato entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui il minore sia residente con entrambi i genitori, questi dovranno **presentare un ISEE ordinario**, comprendente i redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica del minore.

Se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi, cioè uno di essi non sia presente nel nucleo familiare, **dovranno presentare un ISEE minorenni**.

Esclusivamente nei casi in cui si verifichino le condizioni di necessità economica su riportate ed in conformità con le disposizioni contenute nella Legge n° 328/2000 e nella Legge Regionale n° 23/2005, l'Ente assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica della retta, secondo le fasce che saranno approvate con successiva deliberazione della Giunta dell'Unione.

L'Unione dei Comuni NET può stabilire l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti dalle fasce di compartecipazione in favore dei nuclei familiari la cui situazione sia caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale o di altri servizi territoriali, da cui emerga il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, nonché l'impossibilità economica dei nuclei familiari alla compartecipazione alla spesa.

Art. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE IN CAPO AI GENITORI

Nei casi in cui l'Unione NET non debba assumere integralmente gli oneri connessi al pagamento della retta, **l'obbligo al mantenimento e/o l'iscrizione alle attività di sostegno alla genitorialità, sottoscritte dagli esercenti la responsabilità genitoriale**, si concretizza in un contributo mensile o con differenti rateizzazioni da concordarsi con **l'Assistente Sociale competente per territorio**, da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura/famiglia ospitante comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc.. Inoltre il genitore deve continuare a provvedere ad altre spese per il minore, legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.

L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della contribuzione sono svolte dagli uffici dell'Unione NET preposti; i genitori **(anche se inseriti)**, durante l'inserimento del minore in struttura, dovranno continuare a provvedere a tutte le altre spese legate all'acquisto dell'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche e a quelle derivanti dalla frequentazione di corsi di formazione o attività sportive.

Nel caso di inserimenti prolungati nel tempo i genitori del minore dovranno fornire i dati aggiornati relativi ai redditi e a tutte le risorse economiche di cui dispongono e presentare una nuova certificazione ISEE, al fine di consentire all'Ente l'adeguamento della quota di integrazione della retta alla nuova condizione reddituale e patrimoniale.

Il presente Regolamento non si applica ai genitori sottoposti a provvedimenti penali di restrizione della libertà.

Per quanto riguarda altri affidamenti residenziali, al fine di evitare di accentuare la conflittualità tra

la famiglia affidataria e la famiglia di origine e di non pregiudicare la buona riuscita dell'affidamento ed il benessere del minore, a seguito di relazione motivata dell'assistente sociale, anche a seguito di richiesta del genitore che evidenzi l'impossibilità economica alla compartecipazione, le norme del presente Regolamento possono essere disapplicate con provvedimento motivato del Direttore dell'Unione, includendo nella deroga eventuali spese straordinarie da sostenere nell'interesse esclusivo del minore.

Art. 10

RECUPERO CREDITI

In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all'art.9 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o di recupero. Va ricordato a tal proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Art. 11

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Unione NET eseguirà i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, procedendo con il metodo a campione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc..

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l'esclusione dal beneficio concesso.

È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Unione NET per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione NET.

Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione l'Ente provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione. Per quanto attiene le situazioni già in essere alla data di approvazione del presente regolamento, l'attuazione delle nuove disposizioni saranno attive dal 01.07.2019.

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

i

La Famiglia comunità è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata dall'espressione volontaria di una coppia ed orientata ad una procreazione sociale. L'accoglienza per ogni Famiglia Comunità è prevista per un minimo di 3 minori a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, ma non si deve superare il tetto massimo di 6 minori.